



Bruxelles, 14 giugno 2018
(OR. en)

10039/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0032 (NLE)**

**JAI 627
FRONT 168
VISA 147
CADREFIN 95
CH 16**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	6222/18
Oggetto:	Decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 - Adozione

1. Il 14 febbraio 2018 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo dal 2014 al 2020¹, unitamente al progetto di testo dell'accordo allegato a tale proposta², nonché una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo³.

¹ Doc. 6180/18 JAI 109 FRONT 31 VISA 21 CADREFIN 6 CH 5

² Doc. 6180/18 JAI 109 FRONT 31 VISA 21 CADREFIN 6 CH 5 ADD 1

³ Doc. 6182/18 JAI 111 FRONT 32 VISA 22 CADREFIN 7 CH 6

2. In vista della loro adozione da parte del Consiglio, il testo delle succitate decisioni e il testo dell'accordo sono stati messi a punto dai giuristi-linguisti. Il testo messo a punto della decisione relativa alla firma figura nel doc. 6221/18 JAI 115 FRONT 35 VISA 24 CADREFIN 8 CH 7. Il testo messo a punto della decisione relativa alla conclusione figura nel doc. 6222/18 JAI 116 FRONT 36 VISA 25 CADREFIN 9 CH 8. Il testo messo a punto dell'accordo figura nel doc. 6223/18 JAI 117 FRONT 37 VISA 26 CADREFIN 10 CH 9.
3. Il 13 marzo 2018 il Consiglio ha autorizzato la firma dell'accordo con la Confederazione svizzera. L'accordo è stato firmato il 15 marzo 2018.
4. Ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio adotta la decisione relativa alla conclusione dell'accordo previa approvazione del Parlamento europeo.
5. Il 15 marzo 2018 il Consiglio ha deciso di trasmettere al Parlamento europeo, per approvazione, il progetto di decisione relativa alla conclusione e il testo dell'accordo.
6. Il 13 giugno 2018 il Parlamento europeo ha dato la sua approvazione alla conclusione dell'accordo e ha incaricato il presidente di trasmettere la sua posizione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e parlamenti degli Stati membri e della Confederazione svizzera⁴.
7. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della decisione relativa alla firma, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

⁴ P8_TA-PROV(2018)0252.

8. La decisione relativa alla firma costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio⁵; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
9. La decisione relativa alla firma costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio⁶; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
10. Si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a confermare l'accordo raggiunto sulla decisione relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera in merito a disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo dal 2014 al 2020, e a suggerire al Consiglio di:
 - adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, la decisione che figura nel doc. 6222/18 JAI 116 FRONT 36 VISA 25 CADREFIN 9 CH 8;
 - decidere di pubblicare il testo della suddetta decisione e il testo dell'accordo nella Gazzetta ufficiale, serie "L", conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento interno del Consiglio.

Il Parlamento europeo sarà informato conformemente all'articolo 218, paragrafo 10, del TFUE.

⁵ Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

⁶ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).